





SCUOLA DI FORMAZIONE PER L'ALTA DIRIGENZA DEL SNPA

"IL NUOVO PROCESSO ORGANIZZATIVO DELLE ARPA: VERSO LA COSTRUZIONE OPERATIVA DELLA RETE DEL SISTEMA NAZIONALE"


Pescara, 12 dicembre 2017

SNPA, indagini, attività giurisdizionale Giuseppe Battarino



"appare irragionevole immaginare che ventidue Enti differenti, chiamati dalla legge a interloquire in maniera sinergica e strutturata, in un'ottica di rete, per costruire un Sistema che ambisce ad essere uno dei fondamentali Servizi tecnici del Paese, possano farlo senza interrogarsi su quali siano le forme organizzative più consone a favorire tali compiti e interrelazioni"

L. Marchesi, 2017



L. 28 giugno 2016, n. 132

- Decreti attuativi
- Autonomia organizzativa
 - ISPRA
 - SNPA < Consiglio nazionale</p>

[Interventi normativi]

- Il Sistema è destinato a divenire fonte di conoscenza istituzionale, principale e garantita, delle informazioni in materia ambientale, necessarie anche per le valutazioni in ambito giudiziario
- Art. 3.1.d
- "attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici"
- (art. 7.6: "è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale")

- regole procedurali sull'attività autorizzatoria, di controllo, sanzionatoria, della pubblica amministrazione, la cui violazione potrà produrre l'illegittimità di provvedimenti amministrativi
- fondate sulla necessità, riconosciuta a livello normativo primario, della fondatezza tecnico-scientifica dei provvedimenti in materia ambientale


• Corollari:

- formazione esterna (art. 3.1.g)
- gestione di dati (Sistema informativo nazionale ambientale, art. 11)
- accertamenti (Rete nazionale dei laboratori accreditati, art. 12)

- Attività di polizia giudiziaria, art. 14
- L'esistenza di un corpo di ufficiali di polizia giudiziaria, in sede centrale e regionale, pone questioni di coordinamento delle attività, di relazioni istituzionali con le procure della Repubblica - sia in ambito di indagine, sia per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 5-19 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (sezioni di polizia giudiziaria) - di distinzione di funzioni nel contesto applicativo del D.Lgs. 152/2006 e in particolare della parte VI-bis sul sistema delle prescrizioni
- è pensabile senza
 - un coordinamento di Sistema?
 - una formazione comune?
 - una condivisione di dati?
 - standard comuni di accertamento?
 - format riconoscibili e comuni degli atti?



- Consiglio del Sistema nazionale, art. 13: facoltà di segnalazione "al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi" finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della legge.
- questa facoltà potrà essere utilmente esercitata solo sulla base di conoscenze concrete e attendibili sullo stato di applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente.
- conoscenze che necessariamente dovranno arrivare anche dalle autorità giudiziarie: il che suggerisce l'opportunità di un collegamento informativo istituzionale i cui livelli dovranno essere individuati











SCUOLA DI FORMAZIONE PER L'ALTA DIRIGENZA DEL SNPA

"IL NUOVO PROCESSO ORGANIZZATIVO DELLE ARPA: VERSO LA COSTRUZIONE OPERATIVA DELLA RETE DEL SISTEMA NAZIONALE"

Pescara, 12 dicembre 2017

SNPA, indagini, attività giurisdizionale Giuseppe Battarino